

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1984

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*» (467), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
CIOCE (PSDI), sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	2, 4, 5 e <i>passim</i>
DI LEMBO (DC)	6, 7, 9 e <i>passim</i>
FILETTI (MSI-DN)	9, 10, 15 e <i>passim</i>
GIANGREGORIO (MSI-DN)	6, 7, 41
LIPARI (DC)	24, 27, 31 e <i>passim</i>
RICCI (PCI)	25, 26, 27

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» (467), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che su tale provvedimento è stata svolta la relazione e si è aperta la discussione, il cui seguito è stato rinviato nella seduta del 19 settembre, in quanto i vari Gruppi avrebbero voluto interloquire a riguardo. Nel frattempo, il Governo ha presentato una serie di emendamenti e lo stesso ha fatto il senatore Battello. Ciò ovviamente non ci preclude di dar seguito alla discussione generale per cui chiedo se vi è qualcuno che vuole intervenire, non senza sottolineare, ancora una volta, che, pur con tutto il rispetto dovuto alla autonomia di ogni ramo del Parlamento e dei singoli senatori in specie, il provvedimento di cui si tratta è stato oggetto di un'attenta elaborazione da parte del Governo proponente e della Camera dei deputati.

Infine, dopo aver ringraziato il Governo e i senatori della Commissione giustizia per l'apporto di attenzione dato a questo importante disegno di legge e in particolare il senatore Battello per aver tradotto questa sua attenzione in una serie di puntuali emendamenti, vorrei ricordare che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, segnalando però l'opportunità di omogeneizzare la disciplina dell'ultimo comma dell'articolo 5 a quella posta dal penultimo comma dello stesso articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo sollecita l'approvazione del disegno di legge riservandosi di esprimere una più puntuale valutazione dei singoli punti in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:

- a) le leggi costituzionali;
- b) le leggi ordinarie dello Stato;
- c) i decreti che hanno forza di legge;
- d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;
- e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge dello Stato;
- f) gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione ai sensi delle precedenti lettere b) e d).

Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.

La pubblicazione dei decreti emanati a norma dell'articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'articolo 5, secondo e terzo comma, della presente legge,

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera d) del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalità.

Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.

Qualora si tratti di testi voluminosi, può pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.

I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera e) del primo comma vengono pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.

La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di «Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana».

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti del senatore Battello.

Il primo emendamento tende ad inserire, ai primo coma, lettera d), dopo la parola: «Repubblica» le seguenti parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri».

Il secondo tende a sopprimere, sempre al primo comma, lettera *d*), le parole: «che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge».

Il terzo è volto ad aggiungere, al primo comma, lettera *e*), dopo la parola «Stato» le seguenti parole: «delle Regioni e delle Province autonome».

BATTELLO. Il mio primo emendamento mira ad introdurre accanto ai decreti del Presidente della Repubblica e a quelli ministeriali i decreti del Presidente del Consiglio.

Nella tipologia dei decreti questa particolare figura, un tempo discussa, è stata usata anche recentemente, infatti una metà dei decreti in materia di organizzazione della Pubblica amministrazione, nonché quello relativo alla conferenza Stato-Regioni del 12 ottobre 1983 sono stati emanati sotto forma di decreto del Presidente del Consiglio. Quindi, l'opportunità di introdurre questi decreti, che peraltro in pratica vengono inseriti in raccolta e pubblicati in Gazzetta, come è avvenuto per il suddetto decreto 12 ottobre 1983, è fondamentale perchè altrimenti essi resterebbero esclusi normativamente. Resta inalterata invece la parte del comma relativa all'inserimento dei decreti ministeriali, nonché delle deliberazioni e degli altri atti di Comitati di ministri.

Il mio secondo emendamento propone invece di sopprimere l'ultima parte della lettera *d*) del primo comma. A questo riguardo mi richiamo ai lavori della Commissione di studio che ha approntato per la Presidenza del Consiglio il materiale per questo disegno di legge. Ove restasse l'attuale formulazione rischierebbero di restare esclusi, da un punto di vista normativo, i regolamenti cosiddetti indipendenti, che pure rientrano nella tipologia dei regolamenti. Infatti, seguendo un'interpretazione restrittiva potrebbero essere compresi solo i regolamenti di esecuzione di una legge, non già quelli cosiddetti indipendenti che rivestono nel nostro ordinamento tipologia normativa.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Come relatore esprimo parere favorevole sugli emendamenti relativi al primo comma, lettera *d*).

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il primo emendamento è meramente formale. Nella lettera *d*) la dizione decreti «ministeriali» comprende anche quelli emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, onde non vi è bisogno che essi vengano menzionati espressamente. Comunque, l'aggiunta può anche essere accolta.

Circa il secondo emendamento, che elimina l'ultima parte della lettera *d*), il Governo ritiene che esso sia inopportuno perchè, pur non rivestendo tale parte essenziale importanza, è idonea - secondo il Governo - a rendere più chiaro il disposto della norma. Va premesso che, come risulta dalla nuova denominazione della Raccolta ufficiale (ultimo comma dell'articolo 1), essa comprenderà gli «atti normativi», con esclusione dei numerosi provvedimenti amministrativi singoli che in essa vengono oggi inseriti sullo stesso piano (e con identica numerazione) degli atti legislativi.

La determinazione specifica dei decreti e degli altri atti normativi da inserire nella Raccolta ufficiale sarà effettuata successivamente all'approvazione della legge, con la procedura prevista dal comma quarto dell'articolo 1. La formulazione che l'emendamento intende sopprimere fa riferimento alle fonti governative (secondarie) che sono più legate alle fonti primarie (regolamenti e decreti a contenuto analogo).

È indubbio che la lettera *d*) era più chiara nella sua formulazione originaria (modificata dalla Camera dei deputati) in quanto si faceva espresso riferimento al «contenuto normativo» dei decreti e degli altri atti ministeriali da inserire nella Raccolta. L'accoglimento dell'emendamento proposto contribuirebbe ulteriormente a rendere generica la disposizione, pur senza precludere la sua corretta applicazione attraverso la procedura disciplinata nel quarto comma dell'articolo 1. Quindi sottolineo la inopportunità dell'approvazione di un emendamento quale quello proposto che renderebbe più confusa una situazione che invece, così come è stata espressa nel disegno di legge in esame, appare inesistente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In effetti senatore Battello, l'eliminazione di questo inciso fa rivivere l'ampiezza...

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La genericità.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. ...e l'estensione ritenuta eccessiva di questa raccolta, includendo degli atti non aventi contenuto normativo.

BATTELLO. Apprezzo ciò che è stato dichiarato dal rappresentante del Governo, tuttavia vorrei leggere una parte della relazione di un gruppo di studio: «Non sembra da ripetere la qualificazione attualmente esistente (in quanto questa formulazione è già prevista nell'ordinamento) dell'articolo 7, alinea due, del testo unico, secondo la quale deve trattarsi di decreti necessari per l'esecuzione delle leggi e ciò al fine di non restringere l'inserzione ai soli regolamenti esecutivi in senso stretto ma di comprendere qualsiasi tipo di regolamento e perciò anche quelli cosiddetti indipendenti e autonomi e quelli cosiddetti libero-delegati».

È evidente che non è opportuno formalizzarsi sulle posizioni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Quali sarebbero i tipi di regolamenti, secondo questo comitato di studiosi, che verrebbero ad essere esclusi, come regolamenti indipendenti?

BATTELLO. I regolamenti indipendenti sono quelli che rientrano nell'ordinaria potestà normativa secondaria del Governo e non sono qualificabili come regolamenti di esecuzione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ciò che mi preoccupa è l'estensione, la quale si riverbera sulla *Gazzetta Ufficiale*, che rappre-

senta una delle ragioni di questo disegno di legge, cioè quella di eliminare l'eccesso di pubblicazioni.

BATTELLO. Forse si può anche eliminare in quanto è probabile che negli altri decreti di cui all'inizio della lettera *d*) probabilmente ricadono anche i cosiddetti decreti emanativi di regolamenti indipendenti. Ritiro pertanto l'emendamento lasciando tuttavia le parole «del Presidente del Consiglio».

GIANGREGORIO. Vorrei chiedere un chiarimento al senatore Battello: che cosa avviene dei decreti del Presidente dei Ministri?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Rimangono perchè la parola ministeriale non viene soppressa. Il testo è il seguente: «gli altri decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e ministeriali...».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Pregherei il senatore Battello di ritirare anche il suo secondo emendamento alla lettera *e*) tendente ad aggiungere dopo la parola «Stato» le parole «delle Regioni e delle Province autonome».

La Raccolta ufficiale disciplinata dal disegno di legge si riferisce alle sole fonti statali, in quanto per le fonti regionali vige l'autonomia statutaria di ogni regione (articolo 123, primo comma, della Costituzione). Conseguentemente nella Raccolta possono trovare collocazione solo le sentenze della Corte costituzionale che hanno per oggetto leggi dello Stato, mentre l'inclusione delle sentenze che dichiarano la illegittimità costituzionale di leggi regionali sarebbe priva di significato posto che la Raccolta ufficiale non contiene alcun riferimento alle fonti regionali (ovviamente queste ultime sentenze sono pubblicate, come tutte le altre, nella *Gazzetta Ufficiale* in base all'articolo 3, quinto comma, del disegno di legge).

BATTELLO. Signor Presidente ritiro l'emendamento.

DI LEMBO. Vorrei che mi venissero forniti alcuni chiarimenti. Attualmente nella *Gazzetta Ufficiale* vengono pubblicate le leggi regionali, senza che la pubblicazione serva per la loro entrata in vigore, in quanto per questo vale la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle singole regioni. Nella gerarchia delle fonti la legge regionale non è diversa dalla legge statale anche se le Regioni possono legiferare solo per le materie affidate dalla Costituzione alla loro competenza. Ritengo perciò che le sentenze della Corte costituzionale che dichiarano la illegittimità di leggi regionali, non soltanto per contrasto con la Costituzione ma anche perchè contrastanti con i principi della legislazione statale (ai quali la legge regionale deve attenersi), debbano essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* anche perchè non sono molte. Quindi invece di aggiungere le parole «delle Regioni e delle Province autonome» propongo di sopprimere le parole «dello Stato», per cui la nuova formulazione della lettera *e*) dell'articolo 1 sarebbe la seguente «I dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la

illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge». Non ritengono che questa sia una questione determinante, tuttavia credo che sia importante per il cultore di diritto e per il cittadino leggere i dispositivi delle decisioni della Corte costituzionale che dichiarano la illegittimità di leggi regionali.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vi sottopongo la mia interpretazione del testo della lettera e) all'articolo 1. Ritengo che quando statuisce «dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi» includa tutte le leggi statali, regionali e provinciali e delle province autonome.

DI LEMBO. Se noi togliamo «dello Stato» allora ha ragione lei.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Allora togliamo «dello Stato».

BATTELLO. Mi ero convinto con le argomentazioni del Sottosegretario perchè la mia valutazione era di dar modo a questi dispositivi di venir conosciuti e, posto che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* è già disciplinata per le sentenze di illegittimità anche di leggi regionali dal successivo articolo 3, per me il problema era superato.

Considero però che l'emendamento proposto dal collega Di Lembo risolve il problema e quindi ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Siamo quindi in presenza di un emendamento del senatore Di Lembo che propone di sopprimere le ultime due parole della lettera e) «dello Stato».

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti innanzitutto l'emendamento del senatore Battello che tende ad inserire all'articolo 1, primo comma, lettera d), dopo la parola «Repubblica», le seguenti parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Di Lembo tendente a sopprimere al primo comma, lettera e) le parole: «dello Stato».

È approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti i restanti commi cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:

- a) le leggi costituzionali;
- b) le leggi ordinarie dello Stato;
- c) i decreti che hanno forza di legge;
- d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;
- e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge;
- f) gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione ai sensi delle precedenti lettere b) e d).

Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.

La pubblicazione dei decreti emanati a norma dell'articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'articolo 5, secondo e terzo comma, della presente legge.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera d) del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalità.

Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.

Qualora si tratti di testi voluminosi, può pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.

I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera e) del primo comma vengono pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.

La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di «Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana».

È approvato.

Passiamo all'articolo 2.

Art. 2.

Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il relativo Ministero o comunque indicata la relativa attribuzione.

Gli originali delle leggi, dei decreti e delle delibere da inserirsi nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro di grazia e giustizia, il quale appone ad essi il proprio «visto» ed il sigillo dello Stato.

A questo articolo è stato presentato un emendamento del senatore Battello che tende ad inserire, al secondo comma, dopo la parola «delibere» le seguenti parole «e gli atti».

BATTELLO. Posto che nel precedente articolo 1, lettera *d*), a proposito dell'inserimento in raccolte ufficiali si enuncia: «gli altri decreti del Presidente della Repubblica e ministeriali, nonchè le delibere e gli altri atti di Comitati di ministri», mi sembra che quella previsione debba in qualche modo essere disciplinata.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La versione di altri atti diversi da quelli indicati nell'articolo 2 è equivoca in quanto sembra che con essa si voglia far riferimento alle altre categorie di atti da inserire in raccolta e particolarmente quelli di cui alla lettera *e*) ed *f*) dell'articolo 1 i quali invece non sono sottoposti a visto.

D'altro canto aggiungo che l'espressione decreti e delibere comprende chiaramente tutti gli atti previsti nella lettera *d*) come si desume anche dall'articolo 1, quarto comma. È chiaro quindi che il Governo ritiene l'inopportunità di questo emendamento in quanto è fonte di possibili equivoci interpretativi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Però ci sono anche quelli della lettera *e*). Francamente con tutto il rispetto per il parere del Governo sarei favorevole all'emendamento.

FILETTI. Si deve accogliere l'emendamento proprio per il riferimento che il Presidente ha fatto anche alla previsione di cui all'articolo 1, lettera *e*), laddove si dice espressamente «atti aventi forza di legge dello Stato» e quindi atti in linea generale.

Non vedo come non possa esserci la necessità di un visto posto che espressamente abbiamo previsto la pubblicazione di atti aventi comunque forza di legge dello Stato. Per queste ragioni sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento anche se mi rendo conto che in pratica potrebbe dar luogo a difficoltà cioè a dire la trasmissione di numerosi atti al Ministro di grazia e giustizia. Tuttavia se è una formalità che si rende necessaria non vedo perchè non debba essere correlata anche agli atti aventi forza di legge.

DI LEMBO. Concordo con il senatore Battello anche se è necessaria una precisazione, che d'altra parte ha annunciato il collega Battello

stesso. All'articolo 1, si dice «che nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, alla lettera *d*), vengono inseriti gli altri decreti del Presidente della Repubblica e ministeriali, nonché le delibere e atti di Comitati di ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge».

Abbiamo già detto che questi atti di Comitati di ministri vanno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*; ma come facciamo a pubblicarli?

Diciamo che le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio, che gli originali delle leggi e delle delibere da inserire nella raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro di grazia e giustizia il quale appone il proprio visto ed il sigillo dello Stato, non vedo perchè il sigillo non debba essere apposto a questi altri atti. Mi pare poi evidente che nella lettera *d*) questi atti vengano considerati insieme alle deliberazioni come genere a specie, come se fossero una stessa cosa perchè si parla di delibere e di atti di Comitati di ministri.

Se questi atti vanno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* devono seguire la stessa strada delle delibere; essi non rappresentano qualcosa di strettamente diverso dalle delibere perchè sono entrambi dei Comitati dei ministri e strettamente necessari per l'applicazione di altre norme di legge.

Si potrebbe dire che «gli originali di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1 sono trasmessi...»

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il problema è delicato. Ci sono una serie di elementi per includere anche «gli atti» però c'è la preoccupazione del Governo di mandare al Ministro della giustizia, per il visto e il sigillo, atti che non sono sottoposti a questo visto.

DI LEMBO. Io direi «degli altri atti di cui all'articolo 1, lettera *d*)».

BATTELLO. Sono d'accordo. La mia preoccupazione è che tutto ciò che va inserito in raccolta deve essere menzionato.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma ora gli atti non vanno visti tutti.

BATTELLO. Ma con la lettera *d*) vanno inseriti in raccolta.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non vorrei che risultassero degli equivoci. Il timore è che vadano sottoposti al visto del Ministro atti che non vanno sottoposti a questo visto che sono quelli di cui alla lettera *e*) ed *f*) dell'articolo 1.

BATTELLO. Il margine di ambiguità è inesistente perchè l'articolo dice che gli originali da inserirsi nella raccolta ufficiale sono solo quelli che transitano nelle carte del Ministro.

FILETTI. Mi pare che il problema non si pone perchè la lettera *e*) fa riferimento solo a dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di leggi o atti; quindi quando

diciamo che c'è bisogno del visto non facciamo riferimento alla lettera e) perchè il dispositivo è quello della Corte costituzionale.

Parimenti anche a proposito della lettera f), concernente gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, non si tratta di atti. Pertanto, debbono essere visti soltanto gli atti di cui alla lettera d), ossia quelli di Comitati di ministri, quindi piuttosto limitati, che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge. Sotto questo profilo, mi pare che non possano sorgere perplessità e dubbi e pertanto lascerei l'espressione usata dal senatore Battelo «e gli atti».

DI LEMBO. Se non viene inserito l'esplicito riferimento agli atti di cui alla lettera d), il mio voto sarà contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per quanto mi riguarda, vi dico francamente che la spiegazione del senatore Filetti per me era sufficiente, comunque, se si tratta di soddisfare ad una esigenza di maggiore specificazione, non sono contrario.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È un di più, in quanto tutti i decreti, le delibere e gli altri atti previsti dalla lettera d) sono trasmessi al Ministro per il visto, comunque, poichè *repetita iuvant*, il Governo non è contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2 cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Di Lembo, all'articolo 2, secondo comma, tendente ad aggiungere, dopo la parola «delibere», le seguenti: «e degli altri atti di cui all'articolo 1 lettera d)».

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti ed alle delibere da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.

I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere pubblicati, di norma, non oltre cinque giorni dalla loro approvazione.

Sono altresì inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze emanate dalla Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.

Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati a norma del secondo comma del presente articolo. Gli elenchi specificano, per ogni categoria, di atti, in quale delle forme previste dal secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.

Gli elenchi, emanati a norma del secondo e settimo comma, possono essere modificati o integrati con le modalità previste in detti commi.

Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* e sulla iniziativa legislativa popolare.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo emendamento presentato dal Governo tende a sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con il seguente:

«Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto».

Il secondo emendamento sempre del Governo mira a sostituire il terzo comma con il seguente:

«I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo».

Il terzo emendamento, presentato dal senatore Battello, tende a sopprimere, al quinto comma, dopo la parola «sentenze» la parola «emanate».

Il quarto emendamento, sempre del senatore Battello, è volto ad aggiungere, al sesto comma, dopo la parola «circolare» le seguenti parole «e le normali esplicative dei testi legislativi».

Infine, l'ultimo emendamento presentato dal senatore Battello tende a sopprimere la restante parte del sesto comma e ad aggiungere le seguenti parole «Le circolari e le normali non ancora pubblicate sono inopponibili ai privati ed i pubblici dipendenti sono esonerati dal dovere di applicarle».

Prima di passare all'esame dei suddetti emendamenti, vorrei proporre, ai fine di coordinare le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 con quanto approvato dalla Commissione in sede di articolo 2, il seguente emendamento: «All'articolo 3, primo comma, inserire dopo la parola «delibere» le seguenti parole «e gli atti».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei brevemente illustrare i due emendamenti proposti dal Governo all'articolo 3.

Il primo emendamento si riferisce al secondo comma dell'articolo in esame, in ordine al quale appare necessario il ritorno alla formulazione proposta dal Governo che è stata invece modificata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1984. Si tratta infatti di un punto che è fondamentale per il concreto funzionamento della *Gazzetta Ufficiale*, la cui attuale efficienza e celerità nei tempi di pubblicazione verrebbero messi in crisi se fosse approvato il testo attuale del secondo comma dell'articolo 3. La riforma della *Gazzetta ufficiale* avrebbe in tal modo risultati più negativi che positivi.

L'attuale sistema normativo, concernente gli atti amministrativi che vanno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e che costituiscono il contenuto di maggior ampiezza del giornale, si caratterizza per due difetti in un certo senso opposti. Da un lato disposizioni legislative o regolamentari, impongono la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di atti di scarso interesse per la collettività nazionale. D'altro canto in tutti i casi in cui non sussiste una prescrizione specifica l'inserimento nella *Gazzetta Ufficiale* è disciplinato dall'articolo tre, prima parte del regio decreto del 7 giugno 1923, n. 1252, che prevede la pubblicazione di quegli atti per i quali sia intervenuto un accordo tra il Ministro proponente e il Ministro di grazia e giustizia.

Come si osserva nella relazione al disegno di legge governativo, la prassi applicativa di quest'ultima norma ha portato alla diffusione nella *Gazzetta Ufficiale* di pubblicazioni non necessarie nè utili anche per la tendenza delle amministrazioni statali ad apporre in calce agli atti da

esse predisposti clausole che prevedono o presuppongono la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'effetto di questo sistema normativo è di rendere l'attuale *Gazzetta Ufficiale*, come si espresse nel 1980 il ministro Giannini (all'epoca ministro per la funzione pubblica) una vera e propria miscellanea di provvedimenti a carattere vario, molti dei quali rivestono scarso interesse per la pluralità dei cittadini. A produrre questa situazione, esattamente descritta dal professor Giannini, convergono sia l'eccessiva rigidità dell'ordinamento, quando impone la pubblicazione di singoli atti amministrativi, sia l'assoluta discrezionalità conferita dallo stesso alle amministrazioni rispetto agli atti non contemplati da norme specifiche. La Commissione insediata dal ministro Giannini ha proposto di modificare questo sistema normativo mediante un intervento pienamente recepito nel disegno di legge governativo. Si è proposta innanzitutto l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono la pubblicazione di atti nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo tre, ultimo comma). Nell'ambito così delegificato è stato proposto che le determinazioni in ordine agli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* siano affidate alla competenza del Governo. Inoltre per conferire certezza e ponderazione a queste determinazioni si è ritenuto che esse debbano trovare espressione in appositi elenchi degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, nel testo integrale, per sunto o nel solo titolo, con la indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto. In tal modo la disciplina relativa agli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* assumerebbe carattere unitario, temperando l'esigenza di certezza giuridica con la correlativa garanzia per la collettività e quella di necessaria elasticità del sistema. Fondamentale è quest'ultima esigenza in quanto ogni predeterminazione dei tipi di provvedimenti da pubblicare non può pretendere di essere esaustiva della molteplice e variabile realtà amministrativa.

È facile prevedere che il primo elenco di atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* dovrà subire modifiche frequenti sia per includere categorie di atti non prese in considerazione in un primo momento sia per garantire la pubblicazione di un atto che, pure compreso in una categoria esclusa, sia opportuno pubblicare.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare siano approvati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato. Con la stessa procedura gli elenchi sono modificati e integrati (articolo tre, ottavo comma).

Il rispetto della disposizione introdotta dalla Camera dei deputati ritarderà di mesi la pubblicazione di provvedimenti e comunicati che non siano stati inclusi nel primo elenco, per dimenticanza o perchè il tipo di provvedimento è previsto da una legge approvata successivamente alla redazione dell'elenco o per altre possibili ragioni. Si propone pertanto il ritorno alla formulazione originaria del disegno di legge che demandava l'individuazione delle categorie di atti da pubblicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i vari ministri competenti e con quello della giustizia. Dal punto di vista costituzionale

non vi è alcuno ostacolo ad attribuire siffatto compito anzichè a regolamenti governativi, da emanare nella sua forma riservata per gli stessi prevista, a norme regolamentari introdotte con atti ministeriali, la cui ammissibilità è stata anche riconosciuta dalla Corte costituzionale.

Questa lunga introduzione vale a sostenere l'emendamento proposto all'articolo tre, al secondo comma, con cui si chiede che la Commissione modifichi il testo ripristinando il disegno di legge governativo già presentato in questo senso: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto».

Ciò serve a snellire il funzionamento della *Gazzetta Ufficiale* e a render possibile, anche in breve tempo, la pubblicazione di atti che invece vedrebbero ritardato il loro ingresso negli atti ufficiali.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Come relatore, esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo in quanto l'amplia motivazione è profondamente rispettosa del Parlamento, nel quale, esattamente alla Camera dei deputati, sorsero alcune perplessità sulla formula governativa che indusse ad apportare alcune modifiche. Mi preoccupa enormemente il previo parere del Consiglio di Stato in quanto si arriverebbe a dei ritardi ingiustificati rispetto ad alcuni provvedimenti in relazione ai quali si tratta di provvedere soltanto alla loro pubblicazione e quindi alla tempestiva conoscenza da parte dei destinatari e di tutti gli interessati.

FILETTI. Non ho osservazioni negative da fare ma debbo al contrario esprimere l'adesione della mia parte politica all'emendamento così come proposto dal Governo, atteso che tende chiaramente allo snellimento delle procedure atte alla pubblicazione, eliminando l'intervento di organi od organismi che non sempre sono necessari, quali ad esempio il decreto del Presidente della Repubblica, la deliberazione del Consiglio dei ministri e il parere anticipato del Consiglio di Stato. Per queste ragioni esprimo parere favorevole.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda l'emendamento che abbiamo presentato all'articolo tre, sostitutivo del terzo comma, debbo dire che la norma trascritta, che figura attualmente, è criticabile sia sotto l'aspetto formale sia sotto l'aspetto sostanziale.

Dal primo punto di vista, il termine per la pubblicazione dell'atto non può decorrere dalla sua approvazione in tutti i casi in cui sono previsti requisiti di efficacia dell'atto stesso. Faccio un esempio: un controllo di natura preventiva.

Dal secondo punto di vista, il termine è talmente breve che non può essere rispettato se si pone mente al fatto che entro cinque giorni l'atto dovrebbe essere inviato a questo ufficio e poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Se non si vuole ritornare al testo originario del terzo comma

dell'articolo tre, può prevedersi un termine di cinque giorni dal perfezionamento dell'atto per l'invio di esso al Ministero e l'obbligo di provvedere senza ritardo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*. Si tenga presente, in ordine a quest'ultimo obbligo che per le leggi l'articolo 73 della Costituzione mentre impone che la promulgazione avvenga entro un mese dall'approvazione, prevede che esse vengano pubblicate subito dopo la promulgazione. Il disegno di legge approvato dalla Camera non specifica alcun termine per la pubblicazione.

È inopportuno invece un termine da imporre per la pubblicazione di atti amministrativi soprattutto in considerazione del fatto che il rispetto di quest'ultimo, tanto più oneroso di un eventuale termine da prevedere per le leggi in relazione al maggior numero degli atti amministrativi, finirebbe con l'incidere sulla stessa tempestività della pubblicazione delle leggi e dei decreti aventi forza di legge ove si è avuta finora una massima tempestività della *Gazzetta*.

È proprio allo scopo di non ritardare la pubblicazione che il Governo propone l'approvazione dell'emendamento che recita: «I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo». Questo per snellire e rendere più facile e tempestiva la pubblicazione di tali atti.

BATTELLO. Appare opportuno accoglierlo; sono d'accordo con la sostituzione del termine «approvazione» con «perfezionamento» perchè ci può essere l'ipotesi di atto che non sia approvato.

Pur avendo presentato in un articolo successivo, l'11-bis, un emendamento che pone un termine per la pubblicazione, ritengo che si possa votare la formulazione proposta dal Governo posto che qui si fa riferimento a decreti che sono efficaci indipendentemente dalla pubblicazione mentre nell'articolo successivo il decreto è efficace con la pubblicazione. Trattandosi di aree diverse c'è coerenza anche nell'accoglimento dell'emendamento.

DI LEMBO. Sono perfettamente favorevole perchè l'articolo, così come si presenta oggi, non dà possibilità di pubblicazione entro cinque giorni perchè si dà responsabilità al Ministro di grazia e giustizia della pubblicazione di un atto che potrebbe non pervenire al Ministro entro cinque giorni.

BATTELLO. Per ciò che riguarda il mio emendamento al quinto comma, voglio evitare soltanto l'introduzione nell'ordinamento della parola «emanate», assolutamente inedita.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È un emendamento puramente formale e quindi sono d'accordo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole anch'io.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per ciò che riguarda l'emendamento del senatore Battello al sesto comma, per

il Governo esso determinerebbe confusione tra norme interne, che formano oggetto delle circolari considerate nel disegno di legge, e norme dell'ordinamento generale per le quali è prescritto come requisito di efficacia la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La pubblicazione nella Gazzetta stessa delle circolari esplicative di provvedimenti legislativi, già prevista dall'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923 n. 1252, è ribadita dal disegno di legge con qualche variante consigliata dall'applicazione che la norma ha ricevuto e ha una finalità meramente notiziale servendo ad informare la collettività nazionale dell'interpretazione seguita dall'amministrazione nell'applicazione di norme di legge.

Questa interpretazione vale nell'ambito dell'ordinamento particolare nel quale è posta a prescindere da una mancata conoscenza che di essa abbiano i privati esterni all'ordinamento medesimo. Una regolamentazione diversa è giuridicamente incompatibile con le caratteristiche di norma interna dettata attraverso la circolare, quindi porteremmo all'esterno una volontà irrilevante nella conoscenza che altri possono averne.

FILETTI. Intervengono sui due emendamenti del senatore Battello al sesto comma. Non sono d'accordo su di essi e, per quanto concerne il primo, mi sembra che le «normali» esplicative possano ben essere incluse nella dizione «circolare» perchè la «normale» altro non è che un atto con cui il Ministro chiarisce, interpreta la norma di legge e ciò avviene con le circolari. Che poi si chiamino, in determinati casi, «normali» è solo un'espressione ma quel che è sostanziale è che si tratta di circolari.

Per quanto riguarda il secondo emendamento mi sembra che possa esserci anche un vizio di illegittimità costituzionale perchè praticamente si vuol dire che le circolari e le normali sarebbero inopponibili ai privati ove non fossero state pubblicate. Ma le circolari hanno solo natura di interpretazione della norma, non equivalgono a leggi e quindi non mi sembra che si possa accogliere un emendamento siffatto perchè, a mio avviso, vi osta il potere dell'organo che è chiamato a pronunciarsi sulla formazione delle leggi.

Il Ministro non fa le leggi in quanto questo compito spetta al Parlamento.

BATTELLO. Due parole di chiarimento. Per ciò che riguarda il riferimento alle «normali», faccio presente che con l'approvazione del testo proposto facciamo un passo indietro rispetto alla normativa vigente del regio decreto del 7 giugno 1923 che alla lettera c), a proposito di pubblicazioni, si esprime così: «le normali e le circolari esplicative di provvedimenti legislativi, eccetto quelle di carattere riservato». Per le «normali», che sono atti tipologicamente definiti nel diritto amministrativo, è un inspiegabile arretramento ad una soglia pacificamente superata fin dal 1923.

Per quanto riguarda l'inopponibilità, anche a questo proposito - ripeto - non faccio altro che rendermi portavoce dell'autorevole suggerimento contenuto nelle conclusioni di quella commissione di studio incaricata dal Ministero di apprestare materiale per il disegno di

legge in esame, cui ho fatto reiteratamente riferimento. Tale commissione infatti suggeriva di introdurre una norma di questo genere al fine di mettere in grado il cittadino, e comunque il destinatario di atti amministrativi di questo tipo, di conoscerli tempestivamente, di attivarsi in conseguenza e di non essere impedito nell'esercizio dei suoi diritti, delle sue facoltà o dei suoi poteri da una non ancora intervenuta pubblicazione.

Certamente, non faccio dell'approvazione di questo emendamento un punto imprescindibile, però la riterrei opportuna.

DI LEMBO. Concordo con quanto detto dal senatore Filetti, vorrei soltanto aggiungere alcune considerazioni.

Per l'esperienza che ho, le normali sono cadute in desuetudine da tempo. La parola «normale» è desueta anche nella terminologia, infatti, si parla quasi esclusivamente di circolari le quali vengono emesse dalla struttura burocratica ogni qual volta viene emanata una legge o una novella qualunque. Esse sono atti puramente interni che non hanno alcuna rilevanza all'esterno. Alcune circolari su materie importanti sono però rilevanti perchè servono anche a far comprendere ai cittadini interessati il meccanismo di una legge, ma certamente non possono nè modificarla, nè completarla.

D'altra parte, non è che la circolare sia inopponibile ai privati in quanto essa non è opponibile ad alcuno; lo stesso funzionario, a meno che non si voglia stravolgere tutto il diritto amministrativo, non è tenuto a rispettare la circolare, bensì la legge, il che significa che egli sarebbe legittimato ad applicare la legge, anche disattendendo la circolare. Ecco perchè ritengo che prevedere l'esonero dal dovere di applicarla sia del tutto superfluo.

Mi rendo conto del motivo per cui esso è stato espressamente previsto e cioè che i funzionari leggono le circolari e non le leggi, ma non possiamo, per tener conto di questo, modificare tutto il sistema.

Per tale ragione, ritengo che questo emendamento sia, non dico incostituzionale, ma contrario al sistema ed anche alla prassi che vi è o vi dovrebbe essere nella Pubblica amministrazione, in base alla quale i titolari di alcune funzioni sono obbligati a rispettare le leggi e non le circolari.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Io non sono favorevole all'emendamento in esame per il seguente motivo. Noi siamo abituati a leggi in cui sono contenute svariate materie, però questo è un disegno di legge estremamente circostanziato che si occupa esclusivamente del tema relativo alla pubblicazione, senza fingere in alcun modo su quelli che sono poi gli effetti dell'osservanza di questo o di quel provvedimento.

Pertanto, senza fare anche questioni di costituzionalità, temo che introdurremmo un elemento estraneo che verrebbe a turbare l'armonia del disegno di legge. Invito, quindi, il senatore Battello a ritirare il suo secondo emendamento al sesto comma.

BATTELLO. Brevemente, per quanto riguarda l'ipotizzato profilo di incostituzionalità, vorrei leggere soltanto queste tre righe pubblicate

sulla rivista «Quaderni della giustizia» del dicembre 1980, quindi non cento anni fa. «Infine, per quanto sub *c*)» è questo il paragrafo che si riferisce alle normali e alle circolari esplicative dei provvedimenti legislativi «un utile correttivo sembra da individuare nell'introduzione di una misura sanzionatoria, che consista nel rendere inopponibili ai privati le circolari e le normali non ancora pubblicate e nell'esonerare i pubblici dipendenti dal dovere di applicarle». Tali righe dovrebbero essere sufficienti a dissipare eventuali perplessità di ordine costituzionale o di incoerenza normativa.

Per quanto riguarda poi il merito, ho ascoltato con attenzione quello che è stato detto, ma ritengo, per normale dialettica parlamentare, di dover affidare la sorte dei miei emendamenti al voto perchè restino come punto di eventuale futura riflessione su modifiche da introdurre nell'ordinamento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento da me presentato al primo comma dell'articolo 3 tendente ad aggiungere, dopo le parole: «delibere», le altre: «e gli atti».

È approvato.

Metto ai voti il primo comma quale risulta modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

«Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

«I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo».

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Battello tendente a sopprimere, al quinto comma, la parola: «emanate».

È approvato.

Metto ai voti il quinto comma quale risulta modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Battello tendente ad aggiungere, al sesto comma, dopo la parola: «circolari», le altre: «e le normali esplicative dei testi legislativi».

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento del senatore Battello al sesto comma tendente a sopprimere, dopo la parola: «circolari», la restante parte del comma aggiungendo il periodo: «le circolari e le normali non ancora pubblicate sono inopinabili ai privati ed i pubblici dipendenti sono esonerati dal dovere di applicarle».

Non è approvato.

Metto ai voti il sesto comma nel testo originario.

È approvato.

Metto ai voti i commi settimo, ottavo e nono cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti, alle delibere e agli atti da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.

I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere

inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo.

Sono altresì inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.

Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati a norma del secondo comma del presente articolo. Gli elenchi specificano, per ogni categoria di atti, in quale delle forme previste dal secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.

Gli elenchi, emanati a norma del secondo e settimo comma, possono essere modificati o integrati con le modalità previste in detti commi.

Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* e sulla iniziativa legislativa popolare.

È approvato.

Art. 4.

A cura del Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi del Ministero degli affari esteri, sono trasmessi, per la pubblicazione trimestrale in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati, che sono altresì comunicati alle Presidenze delle Assemblee parlamentari.

La trasmissione avviene non oltre un mese dalla sottoscrizione dell'atto con cui la Repubblica si obbliga.

È approvato.

Art. 5.

Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subito modificazioni, l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia predispone un testo integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento e stampate in modo caratteristico. Questo testo è pubblicato nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.

Qualora il Parlamento respinga il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione, l'esito della votazione è subito comunicato dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia per gli effetti della deliberazione, il quale provvede a pubblicare immediatamente il comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se, nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, il decreto non viene convertito in legge, il comunicato è predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri e immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è del senatore Battello e tende ad aggiungere al primo comma le seguenti parole: «Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi siccome approvati dal Parlamento. L'integrazione ha il solo fine di facilitare la lettura dei testi».

Il secondo è del Governo e tende a sostituire il secondo comma dell'articolo cinque con il seguente: «Qualora il Parlamento respinga il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione, la deliberazione è subito comunicata dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicarla immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale*».

Il terzo è del relatore e tende a sostituire all'ultimo comma dell'articolo cinque le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «dal Ministro di grazia e giustizia in seguito a comunicazione del Presidente della Camera dei deputati o del Presidente del Senato della Repubblica».

Il quarto è del senatore Battello e tende ad aggiungere all'articolo cinque il seguente comma: «Negli stessi limiti di cui sopra i singoli Ministeri possono aggiornare e coordinare testi di legge o decreti che abbiano subito varie e complesse modifiche di modo che appaia utile mettere a disposizione della collettività un testo aggiornato delle leggi o dei decreti, coordinati con le modifiche ad essi apportate».

L'articolo cinque si riferisce ai decreti-legge che, in sede di conversione abbiano subito alcune modificazioni, al fine di agevolarne la pubblicazione. Questa è una delle modifiche più importanti, utili e desiderate per la lettura, introdotte al sistema vigente. Il senatore Battello, con il suo emendamento, si fa scrupolo di chiarire quali sono gli scopi di questa innovazione.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non sono contrario per principio ma debbo soltanto sottolineare che con questo emendamento si intende introdurre una precisazione che al Governo appare ovvia in quanto non c'è dubbio che non possa mai verificarsi che il testo del decreto-legge, integrato con le modifiche apportate in Parlamento in sede di conversione, testo predisposto dal Ministro di grazia e giustizia, non possa costituire un atto innovativo rispetto alle due fonti primarie che vengono integrate al solo scopo di facilitarne la lettura da parte della collettività nazionale. Esamini la Commissione l'opportunità o meno di approvare questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il rappresentante del Governo, come avete sentito, aderisce allo spirito di questo emendamento ma ritiene superflua e non necessaria questa specificazione.

FILETTI. Anch'io, signor Presidente, ritengo che non sia necessario questo chiarimento. Praticamente si intende esplicitare la *ratio* della norma e ciò potrebbe valere soltanto in sede di discussione dell'articolo. Introdurre le parole «restano invariati il valore e l'efficacia di atti già approvati dal Parlamento» mi sembra del tutto superfluo per cui pregherei il collega Battello di ritirare l'emendamento visto che la Commissione ha recepito la sua ragione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Battello, noi siamo pienamente d'accordo sul contenuto del suo emendamento e non c'è dubbio che per questa Commissione, riunita in sede deliberante, rimane fermo il valore del Parlamento e che lo scopo di questa pubblicazione è puramente quello di agevolare la lettura dei testi.

BATTELLO. Aderisco a quanto hanno affermato il rappresentante del Governo e il Presidente. Comunque, proprio per condividere motivatamente l'orientamento interpretativo che avrà la discussione su questo articolo, debbo sottolineare che la situazione non è delle più tranquillizzanti. Infatti anche se da qualche anno a questa parte c'è una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 3 settembre 1981 (circolare Spadolini) che ha disciplinato la materia dei testi coordinabili, ed è stato introdotto il sistema del coordinamento e dell'integrazione dei testi, fino ad oggi questa pratica riposa soltanto su atti amministrativi. Noi, normativizzando a livello primario questa pratica, rischieremmo, ove non si fosse in presenza del parere che è stato espresso autorevolmente in questa sede (cioè che l'emendamento è ovvio), di introdurre per legge, quindi per atto primario, un potere di coordinamento e di integrazione che, in difetto della clausola «restano invariati», in qualche modo potrebbe legittimare un potere di emanazione di testi unici non già meramente ricognitivi o compilativi ma in qualche modo modificativi. Infatti - ripeto - alle spalle di questi testi ci sarà ormai una norma primaria, tale quindi da coinvolgere in questa area normativa il testo unico cosiddetto delegato, sul quale la dottrina sta discutendo proprio da qualche anno. Lo scopo era soltanto questo. Di fronte al chiarimento autorevole che è stato espresso in questa sede, ritiro l'emendamento.

DI LEMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare una proposta. Condivido le preoccupazioni del senatore Battello perchè l'articolo è chiaro: avviene innanzitutto la pubblicazione della legge di conversione e questa è la legge approvata dal Parlamento. Successivamente, stabilisce il primo comma dell'articolo cinque, viene pubblicato un testo integrale con le modificazioni introdotte dal Parlamento e questo può essere fatto anche il giorno successivo ma non necessariamente il giorno successivo. Ciò potrebbe prestarsi ad equivoci interpretativi perchè noi ci troveremmo con due *Gazzette Ufficiali*, una che pubblica il testo delle leggi di conversione con le modificazioni approvate dal Parlamento e un'altra che pubblica, in un giorno successivo, un testo integrato con le modificazioni apportate dal Parlamento. Per evitare equivoci interpretativi, senza riproporre il testo dell'emendamento del collega Battello, ma per coglierne il senso, potremo aggiungere alla fine del primo comma dopo le parole «questo testo è pubblicato nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale*, anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione» le seguenti parole: «al solo fine di facilitare la lettura dei testi». Potremmo apportare questa modifica (anche se può sembrare pleonastica in quanto il testo approvato dal Parlamento è legge e nessuno lo può modificare) per essere più scrupolosi e per evitare possibili conflitti interpretativi tra un testo pubblicato un giorno e un testo pubblicato un altro giorno. Si tenga conto inoltre che potrebbero verificarsi errori all'atto del coordinamento.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Comunico agli onorevoli senatori che è stato ritirato l'emendamento del senatore Battello e che è stato presentato un emendamento da parte del senatore Di Lembo che intende aggiungere le parole «al solo fine di facilitare la lettura del testo».

LIPARI. Signor Presidente, ma è un'ipotesi di errore di stampa.

DI LEMBO. È un errore di coordinamento. È in questa sede, cioè quella del coordinamento, che è ipotizzabile un errore.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accade normalmente indipendentemente dalla dizione della legge.

DI LEMBO. Sono d'accordo ma nel caso in cui accada non si è costretti a provvedere a rettifica perchè è stata interpretata male una legge, in quanto la legge è già stata pubblicata una prima volta. Questa modifica viene fatta per comodità di lettura non per altri motivi perchè la legge di conversione è stata già pubblicata.

LIPARI. Signor Presidente, le osservazioni responsabili che avanza il senatore Di Lembo in fondo sono recepibili come criterio interpretativo all'esito dei lavori di questa Commissione.

Personalmente, al di là delle peculiarità di questo caso, sono sempre contrario ad una tecnica legislativa che introduca nel dettato normativo, cioè nel contenuto precettivo, l'indicazione dei fini che si intendono perseguire in quanto è comunque una tecnica che l'antico legislatore avrebbe rigettato.

Quindi in questa chiave, rese preziose le osservazioni del senatore Battello e del senatore Di Lembo, sarei d'accordo per mantenere il testo così come è formulato nel disegno di legge al nostro esame.

FILETTI. Signor Presidente, insisto nelle osservazioni che ho fatto nel mio primo intervento su questo emendamento. Ritengo del tutto inutile questa esplicazione che si intende aggiungere in quanto si vuole trasferire nella norma la *ratio* della norma stessa. Chiedo alla Commissione di non approvare questo emendamento in quanto non è necessario e non corrisponde ad un modo lineare di legiferare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Di Lembo, dato che tutto ciò rimarrà conservato negli atti parlamentari per il futuro interpretare...

DI LEMBO. Ritiro l'emendamento ma ritengo che rimanga il problema di un errore di coordinamento che potrebbe sempre verificarsi. Comunque siccome mi rendo conto che in questo modo violeremmo una buona tecnica legislativa, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento è ritirato.

Prendiamo in considerazione l'emendamento del Governo che propone di sostituire il secondo comma con un nuovo testo. Anche questa innovazione è importantissima.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con questo emendamento si vuole far sì che, qualora il Parlamento respinga il disegno di legge di conversione in legge di un decreto emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione, la deliberazione sia subito comunicata dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia perchè provveda a pubblicarla immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale*.

BATTELLO. Nel momento in cui sostituiamo l'esito della votazione con la deliberazione, l'unica novità è la sostituzione dell'esito.

Siccome nel comma terzo successivo si dirà che «il comunicato è predisposto» e si fa riferimento al comunicato del secondo comma che viene sostituito con la deliberazione, dovremmo cambiare qualcosa.

RICCI. Sono contrario ai congiuntivi e proporrei di usare la formula: «se il Parlamento respinge» al posto di: «qualora il Parlamento respinga».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sarebbe meglio ancora dire «se il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione è respinto».

Al terzo comma dell'articolo 5 avevamo un suggerimento della Commissione affari costituzionali che nel suo parere aveva segnalato alla Commissione di merito l'opportunità di omogeneizzare la disciplina dell'ultimo comma dell'articolo 5 a quella posta dal penultimo comma del detto articolo. Sembra consigliabile che il comunicato relativo alla mancata conversione del decreto-legge del decorso dei termini costituzionali sia predisposto dal Ministro di grazia e giustizia anzichè dal Presidente del Consiglio dei ministri. Se accettassimo questo emendamento, che potrei far mio, il comma risulterebbe così formulato «... non viene convertito il decreto, il comunicato è predisposto dal Ministro di grazia e giustizia in seguito a comunicazione del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e immediatamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*».

RICCI. Non per nulla il Ministro di grazia e giustizia è il guarda-sigilli.

Proporrei un'osservazione puramente formale e cioè di non dire se nel termine previsto il decreto non viene convertito ma «se il decreto non viene convertito nel termine previsto».

Inoltre avanzo un'osservazione circa il bisticcio di parole tra «comunicato» e «comunicazione». Si potrebbe dire solo che «il relativo comunicato è predisposto» senza ripetere il riferimento al comunicato del Presidente della Camera dei deputati o del Presidente del Senato della Repubblica.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ricapitolando la situazione, allora, il testo che solleva delle perplessità di eleganza formale sarebbe questo: «Se il decreto non viene convertito in legge nei termini previsti dall'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, il relativo comunicato, predisposto dal Ministro di grazia e giustizia, in seguito a comunicazione del Presidente della Camera dei deputati o del Presidente del Senato della Repubblica, viene immediatamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*». Per non ripetere a breve distanza le parole «comunicato» e «comunicazione», si potrebbe dire, ad esempio, «La relativa notizia viene data dal Ministro di grazia e giustizia, previa comunicazione del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica».

BATTELLO. Possiamo anche dire «se ne dà notizia», perchè non abbiamo necessità di omogeneizzare l'espressione «comunicato», contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 5, con lo stesso termine presente nel comma precedente, posto che le fattispecie sono diverse. Il secondo comma dell'articolo, infatti, fa riferimento ad una deliberazione di rigetto, mentre il comma successivo si riferisce ad un termine correlato all'inerzia.

FILETTI. Potremmo formulare il comma così: «Se il decreto non viene convertito in legge nei termini previsti dall'articolo 77, ultimo comma della Costituzione, il Ministro di grazia e giustizia, acquisita l'informazione dal Presidente della Camera o dal Presidente del Senato

della Repubblica, predisporre il relativo comunicato che viene immediatamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*».

DI LEMBO. Con la formulazione suggerita dal senatore Filetti, si verrebbe a fare obbligo al Ministro di grazia e giustizia di acquisire qualcosa. Io ritengo invece che la comunicazione dei Presidenti della Camera o del Senato sia assolutamente superflua dal momento che il Ministro guardasigilli ha già notizia diretta della decadenza del decreto.

RICCI. Mi trovo perfettamente d'accordo con quanto sostenuto dal collega Di Lembo.

DI LEMBO. Omettendo la comunicazione dei Presidenti del Parlamento propongo di dire semplicemente: «Il relativo comunicato è predisposto dal Ministro di grazia e giustizia e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*».

RICCI. Sono d'accordo, del resto questa è la soluzione che avevo proposta anch'io.

LIPARI. Anch'io sono d'accordo con il collega Di Lembo. Il decreto che decade per esaurimento dei termini, infatti, non presuppone un autonomo potere o un'autonoma responsabilità dei Presidenti delle due Camere, e l'effetto giuridico della decadenza si determina indipendentemente dalla comunicazione dei due Presidenti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Su questo particolare aspetto ho delle perplessità, perchè ritengo che un fatto avvenuto di fronte al Parlamento debba in qualche modo essere comunicato dai Presidenti delle Camere.

RICCI. Io invece trovo l'osservazione del collega Lipari molto puntuale. Infatti, poichè la mancata conversione del decreto nei termini previsti dalla Costituzione provoca i suoi effetti immediatamente, allo scadere dell'ora, non della data, in cui la conversione non è avvenuta, aggiungendo l'espressione comunicazione o altra equivalente, noi rischiamo di trasformare detta comunicazione in un elemento *ad substantiam* agli effetti della decadenza, almeno da un punto di vista interpretativo.

Ritengo preferibile, pertanto, usare la formulazione suggerita dal collega Di Lembo il quale - come del resto avevo fatto anch'io, sia pure in modo meno puntuale - propone di mettere: «il relativo comunicato è predisposto dal Ministro di grazia e giustizia», omettendo la comunicazione dei Presidenti del Parlamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Da questioni puramente linguistiche, siamo passati a questioni di sostanza.

FILETTI. A me sembra che, se teniamo conto della formulazione del comma precedente, non ci sia alcun motivo di dubbio o perplessità.

Infatti, il secondo comma dell'articolo 5 recita: «Qualora il Parlamento respinga il disegno di legge di conversione, ... la deliberazione è subito comunicata dal Presidente della Camera ... al Ministro di grazia e giustizia». Si è già detto dunque che una comunicazione deve essere fatta, che bisogna c'è di ripeterlo nel comma seguente?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Perché ora non si tratta più dell'esito della votazione, ma della decadenza per mancata presa in esame. Si tratta cioè di un effetto che il Governo è in grado di valutare anche senza la comunicazione del Parlamento.

DI LEMBO. Io non credo che tutta la vicenda debba essere ricondotta in un ambito puramente burocratico con gli uffici del Senato o della Camera che comunicano al Ministro il quale a sua volta, pur avendone già conoscenza diretta, ne prende atto e provvede alla pubblicazione. Ragionando per assurdo, infatti, potrebbe avvenire che gli uffici della Camera o del Senato non siano sollecitati nel trasmettere questa comunicazione, ad esempio, perché il decreto non è stato esaminato né in Commissione né in Aula e gli uffici ne hanno perso memoria, potrebbe avvenire cioè che la comunicazione sia fatta con ritardo o che non venga fatta per nulla.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Secondo le proposte dei senatori Ricci e Di Lembo, il testo del terzo comma dell'articolo 5 verrebbe allora ad essere questo: «Se il decreto non viene convertito in legge nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo comma della Costituzione, il relativo comunicato è predisposto dal Ministro di grazia e giustizia e immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

BATTELLO. Signor Presidente, vorrei ora illustrare il mio emendamento tendente ad aggiungere un ultimo comma all'articolo 5.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo condivide le motivazioni sottese all'emendamento presentate dal senatore Battello, motivazioni che si inquadrano nello stesso orientamento a cui sono ispirate le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 5 e nell'articolo 6 che segue. Il Governo altresì ritiene preferibile - e si augura che il senatore Battello condivida questa opinione - che l'emendamento sia riferito all'articolo 6 piuttosto che all'articolo 5 che stiamo ora discutendo. Annuncio inoltre che, sempre nella direzione indicata dal senatore Battello, il Governo ha a sua volta preparato un emendamento all'articolo 6.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Battello, acconsente alla richiesta avanzata dal sottosegretario Ciocce?

BATTELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Resta dunque inteso che l'emendamento aggiuntivo all'articolo 5, presentato dal senatore Battello, verrà ad essere riferito all'articolo 6.

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Ricordo che un emendamento modificativo del primo comma dell'articolo 5, sempre presentato dal senatore Battello, è stato ritirato dal proponente.

Pertanto, metto ai voti il primo comma dell'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo presentato dal Governo che, a seguito di una modifica formale proposta dal senatore Ricci ed accolta dal Sottosegretario, risulta così formulato:

Se il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione è respinto, la deliberazione è subito comunicata dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicarla immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 5 così come risulta modificato.

È approvato.

Metto ora ai voti il mio emendamento modificativo del terzo comma che recepisce le osservazioni formulate nel parere della 1^a Commissione. Anche questo emendamento, a seguito di alcune proposte di modifiche formali, è stato mutato rispetto all'originaria formulazione; pertanto, ne do nuovamente lettura:

Se il decreto non viene convertito in legge nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, il relativo comunicato è predisposto dal Ministro di grazia e giustizia e immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ora ai voti il mio emendamento modificativo del terzo comma che recepisce le osservazioni formulate nel parere della 1^a Commissione. Anche questo emendamento, a seguito di alcune proposte di modifiche formali, è stato mutato rispetto all'originaria formulazione; pertanto, ne do nuovamente lettura:

Se il decreto non viene convertito in legge nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, il relativo comunicato è predisposto dal Ministro di grazia e giustizia e immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 5 così come risulta modificato.

È approvato.

Poichè il senatore Battello ha accettato di riferire all'articolo 6 il suo emendamento aggiuntivo all'articolo in votazione, metto ai voti l'articolo 5 che, nel testo emendato risulta così formulato:

Art. 5.

Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subito modificazioni, l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia predispose un testo integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento e stampate in modo caratteristico. Questo testo è pubblicato nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.

Se il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione è respinto, la deliberazione è subito comunicata dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicarla immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se il decreto non viene convertito in legge nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, il relativo comunicato è predisposto dal Ministro di grazia e giustizia e immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Art. 6.

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in calce al provvedimento modificativo, anche della intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

A questo articolo il senatore Battello ha presentato un emendamento, precedentemente riferito all'articolo 5 aggiuntivo di un secondo comma. Ne do lettura:

«Negli stessi limiti di cui sopra i singoli Ministeri possono aggiornare e coordinare testi di legge o decreti che abbiano subito varie e complesse modifiche di modo che appaia utile mettere a disposizione della collettività un testo aggiornato delle leggi o dei decreti, coordinati con le modifiche ad essi apportate».

Sempre sull'articolo 6, il sottosegretario Cioce ha preannunciato la presentazione di un emendamento governativo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo è il seguente:

«Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche disposte nelle forme indicate nel precedente comma, il Ministero competente predispone, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte».

DI LEMBO. Mi sembra che l'emendamento proposto dal Governo vada oltre la proposta Battello. Infatti, mentre l'emendamento presentato dal senatore Battello dava al Ministro un potere discrezionale dicendo «i singoli Ministeri possono aggiornare e coordinare testi di legge o decreti che abbiano subito varie e complesse modifiche», l'emendamento governativo, affermando che il Ministero competente deve aggiornare i testi, pone a carico del Ministro un obbligo. Poiché però il dovere di aggiornamento scatta solo a seguito della valutazione sulla gravità e importanza delle modifiche apportate e tale valutazione è sempre soggettiva, potrebbe accadere che il cittadino ritenga importante una modifica che il Ministro non ha considerato tale. A mio avviso, pertanto, se vogliamo mantenere la discrezionale valutazione sulla complessità delle modifiche dobbiamo modificare l'emendamento e dire non «il Ministro deve», ma «il Ministro può». In caso contrario ogni modifica, anche di scarso valore, dal momento che implica una valutazione soggettiva, potrebbe obbligare il Ministro a compilare un testo unico.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento governativo non dice deve o può, dice «predispone».

DI LEMBO. Infatti, dice «predispone» e non «può predisporre».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Allora il senatore Di Lembo propone una modifica all'emendamento governativo.

FILETTI. Mi sembra degno di nota il riferimento alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* fatto nell'emendamento del Governo e che manca invece nella proposta Battello.

LIPARI. Io mi trovo d'accordo col collega Di Lembo. Posto che dipenderebbe comunque dalla discrezionalità del Ministro valutare la complessità delle modifiche, mi sembra più corretto rendere esplicito questo fatto mediante la formulazione «può disporre». Se così non fosse, il testo diventerebbe ambiguo perchè da un lato si avrebbe l'uso di un verbo che sembra imporre un dovere di comportamento e dall'altro tale

dovere verrebbe a scattare soltanto in forza di un accertamento soggettivo sulla diversità e complessità delle modifiche.

BATTELLO. Volevo chiarire che l'espressione di cui al mio emendamento è stata desunta mediante trasferimento materiale di una parte della circolare del 3 settembre 1981 dell'allora Presidente del Consiglio Spadolini, che per la prima volta ha voluto disciplinare questa materia. Fino a quel momento la pratica aveva riguardato il solo coordinamento dei decreti-legge convertiti. Nel 1981 però il Ministero delle finanze decise di fare un testo aggiornato ed integrato di una legge ordinaria. Prendendo lo spunto da questa decisione il presidente Spadolini diceva nella ricordata circolare «L'iniziativa del Ministero delle finanze appare senza dubbio meritevole di essere seguita da altri Ministeri, ogni qualvolta nella materia di competenza del singolo dicastero vi sia un importante testo normativo (legge o decreto) che abbia subito varie e complesse modifiche, di modo che appaia utile mettere a disposizione della collettività un testo aggiornato della legge o del decreto, coordinato con le modifiche ad essi apportate. È opportuno che le modifiche siano contrassegnate in modo caratteristico al fine di consentire che vengano stampate con caratteri diversi». Ecco il riferimento all'emendamento del Governo.

Quindi, nella disciplina attuale, ancorchè di fonte amministrativa, c'è questo spazio di valutazione affidato al Ministro e ritengo che sia opportuno continuare a muoversi in questo solco.

FILETTI. Ho qualche dubbio sull'opportunità di introdurre questa previsione specifica relativa alle modifiche diverse e complesse, perchè mi sembra che si richieda un qualche giudizio da parte di qualcuno in ordine alla diversità e alla complessità. Si tratterebbe quindi di un potere discrezionale che non mi sembra possa essere demandato al Ministro circa la pubblicazione di norme che sono vincolanti.

LIPARI. Lo sono già, anche senza questa pubblicazione.

FILETTI. Sì, ma il Ministro deve farlo sulla base della diversità e della complessità.

A mio avviso, forse sarebbe più opportuno modificare il testo nel seguente modo: «Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga soppressioni, aggiunte, sostituzioni o modifiche nel corpo di una preesistente espressione normativa, il Ministro di grazia e giustizia provvede...».

LIPARI. Forse il testo appare più chiaro.

DI LEMBO. Però, il testo normativo può essere modificato più volte nel tempo. Non è che il testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sia la legge. La legge è quella che viene approvata dal Parlamento e il coordinamento viene fatto solo per comodità di lettura.

Ora, poichè il testo legislativo può essere modificato molte volte nel corso del tempo, ogni volta dovremmo riportare il testo così come precedentemente modificato, aggiungendovi la modifica successiva.

LIPARI. Si tratterebbe di precisare che l'ultima pubblicazione assorbe le precedenti, quanto a comodità del lettore e non a valore normativo.

BATTELLO. A mio avviso, si tratta di due problemi diversi.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo, signor Presidente, che l'emendamento aggiuntivo che il Governo ha proposto debba essere mantenuto. Infatti, l'unica diversità esistente tra le varie proposte mi sembra sia sull'obbligatorietà o meno della pubblicazione da parte del Ministro di grazia e giustizia.

LIPARI. Non è mai obbligato, perchè è suo compito decidere se sono complesse o no.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora il Governo mantiene il proprio emendamento con la modifica proposta dal senatore Di Lembo.

PRESIDENTE. Ma questo comma aggiuntivo non è ripetitivo del primo?

LIPARI. Nel primo comma si fa riferimento all'esigenza di pubblicare in calce soltanto la norma modificata. Quindi, se in un testo molto complesso viene modificata soltanto la decorrenza di un termine, evidentemente non si devono ripubblicare i cento articoli. Mentre, laddove le modifiche sono complesse ed articolate, è necessario ripubblicare tutto.

BATTELLO. Ritiro l'emendamento da me presentato all'articolo 6.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del Governo con la modifica suggerita dal senatore Di Lembo, tendente ad introdurre il seguente secondo comma all'articolo 6: «Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche disposte nelle forme indicate nel precedente comma, il Ministero competente può predisporre, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Art. 7.

Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale*, mediante annotazioni in calce al testo della legge.

È approvato.

Art. 8.

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente per materia trasmette, unitamente alla legge o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.

È approvato.

Art. 9.

La *Gazzetta Ufficiale* pubblica annualmente, in allegato al volume contenente gli indici annuali o in apposito volume, la situazione delle convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, con l'indicazione degli Stati per i quali queste convenzioni sono efficaci e delle riserve ad esse relative.

Il volume è predisposto a cura del Ministero degli affari esteri.

È approvato.

Art. 10.

Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, può prevedere la divisione della prima parte della *Gazzetta Ufficiale* in più serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente.

È approvato.

Art. 11.

L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della *Gazzetta Ufficiale* nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.

In ogni caso la *Gazzetta Ufficiale* deve essere posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi e degli atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Battello tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale» le seguenti: «recante la data del primo giorno non festivo successivo alla ultimazione della sua stampa».

BATTELLO. Per la formulazione precisa mi affido al Governo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo dire che l'inserimento dell'emendamento nel testo del secondo comma dell'articolo 11 rende la norma ivi contenuta poco chiara, in quanto non si comprende se il giorno della stampa della *Gazzetta Ufficiale* sia o meno lo stesso di quello in cui essa è pubblicata.

Va premesso che il disegno di legge non modifica il disposto dell'articolo 2 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, secondo cui la pubblicazione si farà in tutti i giorni non festivi nelle ore pomeridiane. Non è chiaro se l'emendamento proposto intende modificare la disposizione ora trascritta, per quanto riguarda la pubblicazione pomeridiana del giornale. L'argomento è di estrema delicatezza ed occorre che la nuova legge sia chiara in materia, distinguendo le eventuali norme relative alla stampa ed alla data della pubblicazione da quelle concernenti la sua diffusione.

Per quanto riguarda l'opportunità di modificare il citato articolo 2 del decreto n. 1252 del 1923, va tenuto presente che la *Gazzetta Ufficiale* è emanata da un ufficio ministeriale assoggettato dalla normativa vigente all'orario di tutti gli altri uffici. Conseguentemente ogni numero della *Gazzetta* viene predisposto nell'orario normale di ufficio e stampato e diffuso dall'Istituto Poligrafico nel pomeriggio. La trasformazione della pubblicazione in giornale diffuso nelle ore antimeridiane dovrebbe accompagnarsi alla previsione di una diversa normativa regolante l'orario di lavoro dell'ufficio ministeriale competente.

Se si vuole invece, imporre soltanto una datazione posticipata del giornale rispetto alla sua stampa, va tenuto presente che l'ufficio ministeriale si trova, per la sua collocazione istituzionale e logistica, nell'impossibilità di accertare il tempo in cui ne venga ultimata la stampa da parte dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Prego, quindi, il senatore Battello di tener presente queste osservazioni.

BATTELLO. Mi rendo conto della complessità della materia. Ha richiamato osservazioni che traevano spunto da una situazione verificabile pacificamente da parte di tutti noi: cioè, molte volte accade che la *Gazzetta Ufficiale* viene ricevuta dagli uffici pubblici dopo che i provvedimenti in essa contenuti sono già in vigore. Pertanto la postdatazione, secondo i suggerimenti emersi in quella commissione di studio, renderebbe possibile un recupero di questi ritardi. Vorrei che

restasse traccia di questa mia preoccupazione; ritiro comunque l'emendamento.

LIPARI. Presumo che l'attuale disciplina non preveda nulla circa la vendita della *Gazzetta* che, infatti, viene distribuita in circuiti non ufficiali. La singolarità di questa norma è che sembra imporre una serie di doveri di comportamento per cui non esiste la sanzione. Mi domando se non sia più corretto dire che la *Gazzetta Ufficiale* viene posta in vendita in ogni capoluogo di provincia il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata. In tal modo si terrebbe conto della preoccupazione espressa dal senatore Battello, individuando l'esigenza della messa in vendita e non esprimendosi in maniera così imperativa da apparire un po' artificiosa.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il senatore Lipari parla del giorno successivo alla pubblicazione. Lasciando invece il testo così com'è, si ammetterebbe la possibilità di vendere la *Gazzetta* il giorno stesso della pubblicazione.

LIPARI. D'accordo. Volevo semplicemente farmi carico dell'esigenza sollevata dal senatore Battello.

Presento, signor Presidente, un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: «La *Gazzetta Ufficiale* è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 11 cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma di cui il senatore Lipari ha dato testè lettura.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 11 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 11.

L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della *Gazzetta Ufficiale* nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.

La *Gazzetta Ufficiale* è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.

È approvato.

Il senatore Battello ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 11, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 11-bis.

La pubblicazione delle leggi e dei decreti ha luogo entro trenta giorni dalla promulgazione e emanazione. La pubblicazione segue l'ordine cronologico della approvazione da parte del Parlamento ovvero della emanazione del decreto».

BATTELLO. Il senso di questo emendamento è chiaro alla luce dell'attuale normativa, in cui è posto un termine per la promulgazione ma non per la pubblicazione. Ci sarebbe spazio per quella che in un precedente dibattito ho chiamato politica della pubblicazione delle leggi e dei decreti nella *Gazzetta Ufficiale*. L'esempio della *Gazzetta* del 1° agosto serve a dimostrare che in certi casi si ritiene utile concentrare in un unico numero una serie di leggi che si valuta sia opportuno far conoscere contestualmente. Se non si seguisse poi l'ordine cronologico, delle approvazioni e delle emanazioni in sede parlamentare e governativa, potremmo generare non solo fenomeni di modificazione dell'«ester-nazione» ma addirittura si potrebbero porre delicati problemi di successioni delle leggi nel tempo. Non illustro ulteriormente l'emendamento perchè il senso emerge chiaramente dal testo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sempre che abbia seguito questo emendamento, proporrei la seguente formulazione «ha luogo entro 30 giorni dalla rispettiva promulgazione o emanazione».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Gli emendamenti del senatore Battello sono sostanzialmente due e pertanto li esamineremo separatamente. Con il primo emendamento si propone l'imposizione di un termine per la pubblicazione delle leggi e dei decreti. L'emendamento va diversamente considerato a seconda che si riferisca alle leggi o ai decreti.

Per quanto riguarda le leggi, l'articolo 73, ultimo comma, della Costituzione prevede che esse «sono pubblicate subito dopo la promulgazione». Un eventuale termine non può superare la disposizione costituzionale, onde l'emendamento dovrebbe avere eventualmente la seguente formulazione: «Le leggi sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa».

Per quanto riguarda i decreti, il termine per la loro pubblicazione non può decorrere dalla emanazione degli stessi, in quanto successivamente a detto momento vi sono le fasi del visto del Guardasigilli (che

può originare rilievi e successive modifiche) e della successiva legislazione da parte della Corte dei conti. Va poi tenuto presente che per la pubblicazione dei decreti che «sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*» vi è già il terzo comma dell'articolo 3 modificato ed approvato nel testo proposto dal Governo. Di conseguenza, se si vuole imporre un termine più rigoroso per la pubblicazione dei decreti che diventano efficaci a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, soprattutto i decreti legislativi e quelli regolamentari, in quanto i decreti-legge vengono pubblicati non più tardi del giorno della presentazione alle Camere, l'emendamento dovrebbe avere la seguente formulazione: «I decreti che diventano efficaci a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono pubblicati subito dopo che essi pervengono registrati al Ministero di grazia e giustizia e comunque entro i trenta giorni successivi».

Il secondo emendamento concerne invece l'ordine della pubblicazione delle leggi e dei decreti e per il Governo non può essere accolto.

BATTELLO. Poichè le ragioni addotte dal rappresentante del Governo mi hanno convinto, ritiro il mio secondo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il discorso del senatore Cioce è molto convincente, però, essendo questa materia costituzionale, non so se possiamo trattarla senza sottoporla anche alla 1^a Commissione.

FILETTI. In effetti, l'articolo 73 della Costituzione al terzo comma recita «le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione» e noi aggiungiamo «e comunque non oltre trenta giorni da essa».

DI LEMBO. È come se volessimo precisare che l'espressione costituzionale significa che non si può andare al di là dei trenta giorni, cioè, interpretiamo la norma costituzionale in quanto «subito dopo» per noi significa «non oltre trenta giorni».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In merito, il nostro Regolamento prescrive «gli emendamenti che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale... non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere alla prima Commissione permanente».

FILETTI. Io sarei del parere di richiamare soltanto genericamente la dizione usata nel precetto costituzionale.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo me non vi sono problemi di ordine costituzionale in quanto noi non abbiamo fatto altro che rispettare i tempi tecnici necessari per portare a termine tutta l'operazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal

Governo tendente ad inserire, dopo l'articolo 11, il seguente articolo aggiuntivo:

Le leggi sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. I decreti che diventano efficaci a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono pubblicati subito dopo che essi pervengono registrati al Ministero di grazia e giustizia, e comunque entro i trenta giorni successivi.

È approvato.

Art. 12.

Sono abrogati la prima parte dell'articolo 6 e l'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, il capoverso seguente all'alinea introduttivo del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, nonchè ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

Il Governo è autorizzato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale dovranno essere riunite e coordinate con le norme della presente legge tutte le disposizioni vigenti in materia.

È approvato.

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, primo comma, all'articolo 3, quinto e sesto comma, agli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 12, secondo comma, hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, degli elenchi di cui agli articoli 1 e 3.

Agli atti aventi data anteriore a quella indicata nel primo comma continuano ad applicarsi le procedure in vigore a quella data.

Le disposizioni di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, si applicano dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è del Governo e tende ad eliminare al primo comma le seguenti parole: «e 12, secondo comma».

Il secondo è sempre del Governo e tende a sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente illustro i due emendamenti.

Nell'articolo 13, primo comma, va cancellato il richiamo operato all'articolo 12, secondo comma, in quanto la disposizione ivi contenuta introdotta dalla Camera dei deputati, fissa già il *dies a quo* della sua efficacia. Non vi è dubbio pertanto di includerla tra le disposizioni che producono effetto in un momento diverso dall'entrata in vigore della legge, essendo già stabilito espressamente. Infatti è già fissato il *dies a quo* di entrata in vigore quindi ripeterlo è perfettamente inutile e superfluo.

L'ultimo comma dell'articolo 13 disciplina l'operatività della nuova disposizione (articolo 9) che impone al Ministro degli affari esteri di predisporre un volume che indichi la situazione delle Convenzioni internazionali vigenti per l'Italia. Questo Ministero ha più volte fatto presente che occorre un maggiore lasso di tempo per computerizzare le comunicazioni relative alle modifiche degli accordi internazionali. Pertanto bisogna presentare un emendamento che preveda l'operatività della norma a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È talmente importante che si giunga a questa pubblicazione, che rappresenta una innovazione preziosa, che anche se vi si arriva tra due anni è già un risultato positivo.

DI LEMBO. Signor Presidente, non è tra due anni perchè l'articolo 9 dà un anno di tempo; infatti stabilisce che questa pubblicazione viene fatta annualmente. Ora se tutto va bene questo disegno di legge verrà approvato quest'anno il che significa dare al Ministero soltanto pochi mesi di tempo. L'emendamento non dà due anni di tempo ma dice soltanto che quelle disposizioni si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Quindi se noi approviamo questo disegno di legge e questa legge diventa definitiva a novembre, sostanzialmente il Ministro avrà un anno e un mese di tempo (in tutto tredici mesi). Per questo motivo mi sembra opportuna una correzione in quanto due anni, visto le norme materiali che devono essere coordinate, sono più che necessari.

FILETTI. Signor Presidente, non condivido questa interpretazione del senatore Di Lembo perchè quando si dice «dal secondo anno successivo a» devono passare due anni dall'entrata in vigore e non il primo giorno dell'anno successivo. Infatti se fosse esatta l'interpretazione del senatore Di Lembo, dovremmo operare un chiarimento in quanto la dizione sarebbe involuta.

Debbono passare due anni dall'entrata in vigore e non, come sostiene il senatore Di Lembo, dal primo gennaio successivo.

DI LEMBO. Voglio sapere qual è l'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge. Se la legge entra in vigore nel 1984 qual è l'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge? Deve passare un anno? Allora perchè si dice dopo un anno?

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Infatti si intende questo; bisogna considerare il mese e non soltanto l'anno.

DI LEMBO. Ma qui dice dell'anno successivo.

BATTELLO. Ha ragione il senatore Di Lembo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Nell'articolo 12 è stabilito: «il Governo è autorizzato entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

DI LEMBO. Ma qui dice «dell'anno successivo».

FILETTI. Per questo è necessario un chiarimento.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il testo è già sufficientemente chiaro. Rileggo: «le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge». Devono passare due anni.

GIANGREGORIO. Per quanto riguarda il vecchio testo ha ragione perchè dice: «a decorrere dall'anno successivo».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signori senatori, se mi consentite, questi vostri chiarimenti espressi in ordine all'interpretazione lasciano intendere quella che è la volontà del Governo che viene recepita dalla Commissione, quindi nessuno obietterà.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo emendamento del Governo tendente ad eliminare al primo comma le seguenti parole «e 12, secondo comma,».

È approvato.

Metto ai voti il primo comma così come risulta modificato.

È approvato.

Metto ai voti i commi secondo e terzo cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti il secondo emendamento del Governo tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente «Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO